

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

tra i Comuni di Nocera Inferiore, Angri e Mercato San Severino Provincia di Salerno Convenzione ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000 Comune Capofila Nocera Inferiore Codice AUSA550636

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA E DI POLIZIA AMMINISTRATIVA DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE PER LA DURATA DI ANNI DUE ARTT. 59-60-95 del D.Lgs. 50/2016

CPV 72322000 – 8 C.I.G. 6863478139

GARA N.6569192

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato ha per oggetto l'appalto del servizio di gestione del procedimento sanzionatorio delle violazioni delle norme del codice della strada e di polizia amministrativa di competenza della polizia locale. E' compresa anche la gestione delle violazioni commesse alla guida di veicoli con targhe estere o di soggetti con sede o residenti all'estero (denominato "servizio esteri").

Per l'aggiudicazione del servizio è necessario:

- concordare con il responsabile della Comunicazione dati del comune di Angri l'istallazione e la configurazione di nuovi dispositivi informatici hardware e software, necessari o migliorativi del servizio;
- a totali spese dell'aggiudicatario, garantire una idonea attività di manutenzione ed aggiornamento delle procedure fornite, a fronte di aggiornamenti del software e/o di aggiornamenti legislativi od adeguamento delle sanzioni con utilizzazione di personale specializzato;
- garantire idonea attività di formazione nell'espletamento dei compiti inerenti il servizio in parola al personale del Comando di Polizia Locale, senza ulteriori costi aggiunti a carico della stazione appaltante, finalizzata all'addestramento dell'uso delle procedure software ad almeno due operatori, presso la sede del comando o presso la sede dell'azienda aggiudicataria, con spese di soggiorno a carico dell'aggiudicatario;
- garantire assistenza telefonica nei giorni feriali, con personale specializzato, sia per problematiche inerenti i software e gli hardware, concessi in dotazione, per il servizio in appalto che per l'iter di gestione amministrativa del procedimento sanzionatorio;
- garantire che tutti i preavvisi prodotti dal Comando di Polizia Locale vengano lavorati anche se non inviati a mezzo del servizio postale perché pagati entro i termini di legge dal proprietario/trasgressore, senza ulteriori costi per l'Amministrazione Comunale appaltante;
- garantire per tutte le violazioni comunque accertate, anche se non postalizzate, il riscontro degli incassi conseguiti, sempre tramite collegamento telematico, consentendo al software

che si andrà ad installare di essere sempre aggiornato sull'incasso, senza ulteriori costi per l'Amministrazione Comunale appaltante.

L'aggiudicatario dovrà svolgere il servizio con proprio personale. Lo stesso è responsabile dell'esecuzione del servizio in ogni sua parte. Sono a carico dell'aggiudicatario i rischi derivanti dalla perdita o danneggiamento degli atti afferenti al servizio, in caso di imperizia o comunque responsabilità nella mancata esecuzione di fasi di lavorazione nell'ambito di quanto meglio specificato negli articoli successivi.

ART. 2 - DURATA E MODALITA' DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è di anni due a decorrere dalla data di attivazione del servizio risultante da apposita verbalizzazione, salvo eventuale rinnovo alle stesse condizioni in essere dalla data di scadenza del contratto nelle more dello svolgimento delle procedure di gara per la selezione del nuovo gestore. L'appalto viene affidato mediante gara d'appalto (procedura aperta) e con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri di valutazione di cui al disciplinare di gara.

ART. 3 - GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

Il servizio deve gestire l'iter procedurale delle violazioni: data-entry, acquisizione dei dati per la stampa e confezionamento di tutti i verbali d'accertamento comunque acquisiti, postalizzazione, rinotificazione dei verbali non notificati, rendicontazione delle notifiche e dei pagamenti, con riscontro elettronico e creazione immagini, archiviazione cartacea cartoline AR, CAD/CAN e normalizzazione dei dati inerenti l'emissione dei ruoli di riscossione delle violazioni C.d.S. e' compresa anche la gestione delle violazione commesse alla guida di veicoli con targhe estere o di soggetti con sede o residenti all'estero (denominato "servizio esteri").

Il servizio di gestione del procedimento relativo alla notifica dei provvedimenti sanzionatori delle violazioni del codice della strada e per le altre violazioni amministrative di competenza della Polizia Locale dovrà prevedere le seguenti fasi:

- a) Fornitura della modulistica compresa quella relativa all'accertamento delle violazioni (preavvisi di accertamento e verbali di contestazione);
- b) Inserimento dei dati relativi ai verbali cartacei o accertati con l'utilizzo dei dispositivi elettronici del software gestionale che si andrà ad installare sulle macchine in dotazione al Comando di PL;
- c) Notifica dei verbali a mezzo del servizio postale ed eventuale rinotifica in caso di mancato recapito per assenza o irreperibilità del destinatario, previo aggiornamento o reperimento dati anagrafici, se disponibili, nel rispetto della normativa vigente in materia di notifica dei verbali di contravvenzione al Codice della Strada e comunque senza alcun costo aggiuntivo a carico dell'Amministrazione Comunale;
- d) Registrazione della data di notifica in banca-dati;
- e) Archiviazione materiale cartaceo oggetto dell'inserimento dati;
- f) Registrazione dei pagamenti effettuati con qualsiasi mezzo messo a disposizione dell'utenza, e aggiornamento della banca dati con le notizie (data, importo, verbale di riferimento, ecc.) relative anche ai pagamenti parziali effettuati;
- g) Predisposizione della lista dei soggetti che non hanno assolto all'obbligo del pagamento della sanzione pecuniaria ai fini della formazione delle lettere di pre-ingiunzione fiscale;
- h) Ogni altra attività funzionale all'oggetto della gara, come anche specificato all'art. 4 del presente capitolato, riguardante gli impegni sostanziali dell'aggiudicatario.

L'attività di data entry comprende, a carico dell'appaltatore, anche la fornitura al comando di polizia municipale dei bollettari dei preavvisi e dei verbali d'accertamento nelle quantità necessarie per la rilevazione delle violazioni C.d.S. e amministrative, per tutta la durata dell'appalto, ivi comprese le stampe di nuovo bollettari per sopraggiunti aggiornamento o

modifiche normative che richiedano la sostituzione dei precedenti. Ciascun bollettario deve essere composto da bolletta formata da quattro copie a ricalco in carta chimica più bollettino di conto corrente postale, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite da comando stesso. Nell'offerta tecnica, devono essere descritte tutte le soluzioni proposte e le prestazioni offerte, tenendo contro che le stesse dovranno essere rese obbligatoriamente dall'appaltatore presso la propria sede o in locali di cui abbia la disponibilità, comunque al di fuori della sede e degli uffici dell'ente appaltante.

L'aggiudicatario del servizio deve interloquire con la polizia locale sia per via telematica che telefonica e la trasmissione e la gestione dei dati dovranno avvenire in assoluta sicurezza e nel rispetto della vigente normativa sulla privacy (d.lgs. 196/2003).

ART. 4 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il Comando metterà a disposizione dell'aggiudicatario i tracciati record per l'importazione e l'esportazione dei dati necessari per lo svolgimento del servizio. I concorrenti dovranno specificare nell'offerta tecnica le caratteristiche e funzionalità del software proposto, assicurandone il costante aggiornamento e l'assistenza per tutta la durata dell'appalto compresa la formazione del personale all'uso.

L'aggiudicatario dovrà:

- a) Prendere in consegna in tempi utili per le conseguenti attività i verbali redatti che l'ufficio avrà avuto cura di inserire nel lotto di stampa, secondo le procedure definite tra il Comando e l'aggiudicatario stesso in base alle esigenze dello stesso Comando;
- b) Assicurare la corretta e rituale spedizione del verbale di contravvenzione da notificare e garantire l'effettuazione di ogni attività volta al buon fine delle notifiche predisposte;
- c) Consegnare gli atti per la notifica entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione del lotto di stampa. Gli atti dovranno essere notificati secondo la normativa vigente;
- d) Le cartoline A/R utilizzate dovranno contenere i soli dati relativi al mittente, ovvero Comando di Polizia Locale di Angri, e ai destinatari, senza alcuna apposizione di riferimenti non rilevanti ai fini del servizio;
- e) Restituzione al Comando entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di presa in consegna, degli atti non notificati;
- f) Provvedere alla re intestazione del verbale a carico dell'effettivo proprietario, rimettendo gli atti al Servizio di Polizia Locale per la contestazione di cui all'art. 94 del Codice della Strada, se dall'attività dell'aggiudicatario emerge la cessione di proprietà del veicolo. Procedere, per le circostanze previste dall'art. 180, 8° comma, o altre norme analoghe del Codice della Strada, alla gestione dei relativi verbali;
- g) Procedere a tutte le incombenze collegate ai provvedimenti ex art. 126 bis;
- h) Rendicontare i pagamenti incassati con distinzione tra verbali pagati "correttamente a saldo", pagati in "acconto" o in "eccedenza"; aggiornare la banca dati del Comando in relazione alle immagini digitalizzate dei pagamenti effettuati entro 5 (cinque) giorni lavorativi;
- i) Rinotifica dei verbali non notificati, previa ristampa e nuova spedizione tramite il servizio postale per i verbali ove il riscontro anagrafico dei destinatari abbia registrato variazioni;
- Rinotifica dei verbali non notificati, previa ristampa, tramite messi notificatori del comune di residenza per i verbali ove il riscontro anagrafico dei destinatari non abbia registrato variazioni, senza aggravio di spese per il destinatario;
- k) Predisposizione della lista dei soggetti che non hanno assolto all'obbligo del pagamento della sanzione pecuniaria ai fini della formazione delle lettere di pre-ingiunzioni;
- l) Fornire al Comando la puntuale rendicontazione sull'intera attività svolta relativa ai verbali elevati;
- m) Fornire su richiesta del Comando statistiche generali o particolari;
- n) Fornire al Comando ai fini di un controllo preventivo gli elenchi dei verbali in oggetto di

rinotifica a cura dell'appaltatore;

- o) Tutte le operazioni di cui sopra dovranno essere svolte per le ordinanze dirigenziali relative a violazioni a norme diverse dal Codice della Strada;
- p) Impegnarsi, su segnalazione del Comando, e comunque entro 30 (trenta) giorni dall'attivazione effettiva del servizio di gestione delle sanzioni amministrative, a rivedere e riorganizzare le proprie prestazioni che presentino anomalie operative che ostacolino il corretto svolgimenti delle attività affidate;
- q) Garantire l'adempimento delle obbligazioni assunte secondo i criteri di diligenza qualificata connessa all'esercizio in via professionale dell'attività di gestione del servizio offerto;
- r) Affidare, nell'ipotesi di aggiudicazione a ATI e fermo il potere di controllo da parte della Stazione aggiudicatrice, le funzioni di coordinamento dell'intero intervento e di interfaccia con l'amministrazione, all'impresa mandataria o capofila;
- s) Non sospendere l'esecuzione delle prestazioni da rendere in caso di eventuale insorgere di controversie.

ART. 5 - SERVIZIO GESTIONE PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

Il comando deve poter inviare, per via telematica, all'appaltatore il tracciato record contenente tutti i dati dei verbali d'accertamento da stampare e postalizzare per la notifica agli obbligati.

I verbali sono stampati completi di bollettini di versamento premarcati e inseriti in busta verde completa dell'avviso di ricevimento AR, nonché eventuali allegati per comunicazioni relative alle disposizioni in materia di patenti a punti o altro.

Deve essere garantita la massima riservatezza dei dati, l'integrità di tutte le informazioni trasmesse e l'eventuale segnalazione di dati incompleti o mancanti, prevedendo idonei strumenti di verifica.

A tal riguardo il progetto tecnico del servizio predisposto dalla ditta offerente deve specificare dettagliatamente gli strumenti di verifica e controllo che saranno a disposizione dell'ente appaltante.

ART. 6 - GESTIONE ESTERI

L'aggiudicatario dovrà provvedere alla gestione delle violazioni rilevate nei confronti di veicoli con targa estera o di soggetti con sede o residenti all'estero, responsabili degli illeciti accertati. In particolare dovrà provvedere:

- a. alla ricezione del flusso informatico contenente i dati relativi ai verbali e alla individuazione della nazionalità di provenienza del veicolo;
- b. a consentire la consultazione on-line dell'immagine dell'originale del verbale al destinatario dell'atto, nonché le notizie attinenti alla sanzione;
- c. al reperimento delle generalità del proprietario del veicolo, con consultazione degli archivi ufficiali dello stato estero;
- d. ad elaborare e produrre con sistema informatico un verbale redatto nella lingua dello stato estero o in una lingua ufficiale della Comunità Europea, dal quale risulterà che la titolarità del procedimento è del Comando di Polizia Locale di Angri;
- e. alla notifica del verbale nel rispetto delle norme e con le modalità vigenti sia nello stato italiano che nello stato estero ove risiede o ha sede il soggetto destinatario dell'atto o sulla base di reciproche convenzioni;
- f. a specificare nel verbale da notificare le modalità di pagamento che verranno disposte o concordate con il Comando di Polizia Locale di Angri;
- g. alla registrazione dei riferimenti delle notifiche avvenute e dei pagamenti eseguiti, utili anche alla rendicontazione da produrre analogamente a quanto stabilito per le altre modalità di riscossione.



ART. 7 - ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di gestione del procedimento sanzionatorio dovrà essere attivato, con inoltro del primo lotto di verbali per la notifica ai contravventori, entro il termine che sarà stato indicato nell'offerta tecnica presentata e, comunque, entro quello massimo di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla stipulazione del contratto d'appalto.

In caso di ingiustificata inosservanza del termine di 30 giorni di cui sopra, ovvero di quello migliore indicato nell'offerta tecnica per l'attivazione del servizio, il contratto potrà essere risolto con incameramento della cauzione prestata a garanzia delle obbligazioni contrattuali e affidamento del servizio al concorrente che segue nella graduatoria.

Al fine di consentire una maggiore efficienza del servizio di polizia locale, il software da mettere a disposizione del comando di polizia locale dovrà consentire anche la gestione delle seguenti attività: polizia giudiziaria, amministrativa e stesura automatizzata delle relazioni di servizio.

ART. 8 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'aggiudicatario ha l'obbligo di predisporre tempestivamente eventuali modifiche di stampa dei verbali di accertamento delle contravvenzioni, per adeguarli all'emanazione di eventuali nuove norme o alle esigenze del comando di polizia locale, concordemente alle indicazioni del Comando stesso e di tenere indenne l'amministrazione appaltante da qualsiasi responsabilità verso terzi per fatti conseguenti ad atti e comportamenti comunque connessi con l'adempimento delle prestazioni.

L'aggiudicatario si impegna a garantire l'adeguamento delle prestazioni appaltate alle eventuali nuove disposizioni legislative, restando a suo carico ogni relativo onere.

ART. 9 – OBBLIGO DEL SOPRALLUOGO

Al fine di una corretta e ponderata valutazione dell'offerta da parte di ciascun concorrente, è obbligatorio effettuare specifico sopralluogo presso i locali oggetto del servizio.

L'avvenuto sopralluogo, che dovrà essere effettuato alla presenza di personale dell'Ufficio Verbali, sarà comprovato da attestato da inserire, a pena di esclusione, tra la documentazione amministrativa da produrre per la gara.

Il sopralluogo dovrà essere effettuato, alternativamente:

- 1. dal legale rappresentante o dal Direttore Tecnico (muniti di copia del certificato C.C.I.A.A. o altro documento da cui sia desumibile le cariche ricoperte);
- 2. da persona appositamente incaricata dal legale rappresentante dell'impresa mediante delega da quest'ultimo sottoscritta e autenticata ai sensi dell'art. 38 comma 3 del D.P.R. n. 445/2000;
- 3. da loro procuratori per effetto di atto notarile.

Chi effettua il sopralluogo non può rappresentare più di un'impresa.

Nel caso di Associazioni Temporanee di Imprese o consorzi non ancora formalmente costituiti, la presa visione potrà essere effettuata da una qualsiasi delle imprese che intendono associarsi o consorziarsi.

L'esecuzione del sopralluogo va concordato almeno 10 (dieci) giorni prima del termine ultimo per la presentazione dell'offerta, previo richiesta di appuntamento a mezzo PEC (comune.angri@legalmail.it).

ART. 10 - COMPENSO A BASE D'ASTA - IMPORTO DELL'APPALTO

Il compenso a base d'asta, soggetto esclusivamente a ribasso, per il servizio del procedimento sanzionatorio è di € 13.78 (euro tredici/78) per ciascun atto di accertamento delle violazioni del codice della strada ed altri illeciti amministrativi di competenza della polizia locale, comunque

acquisito, stampato e inviato per la notificazione postale e per ciascuna volta in cui tale operazione avviene.

Il compenso suddetto retribuisce tutti gli oneri dell'appaltatore per le prestazioni dovute, nessuno escluso, comprese le spese postali come di seguito specificate.

Tutte le spese postali, comprese quelle per le eventuali CAD (Comunicazioni di avvenuto deposito) e CAN (Comunicazioni di avvenuta notifica), sono a carico dell'aggiudicatario e comprese nel compenso unitario a base di gara; il loro ammontare, non soggetto ad IVA, va dettagliato in sede di fatturazione.

In caso di aumento delle tariffe postali rispetto a quelle vigenti al momento dell'attivazione del servizio, l'appaltatore avrà diritto al rimborso del maggiore onere sostenuto per le spese postali opportunamente documentate, restando comunque immutato il compenso contrattuale per tutta la durata contrattuale.

Per la gestione delle violazioni di veicoli con targhe estere o di soggetti con sede o residenti all'estero è attribuito all'appaltatore l'aggio percentuale fisso e non soggetto a ribasso del 30% (trenta per cento), iva esclusa, sulle somme effettivamente riscosse in relazione a tale gestione.

Il compenso e l'aggio suddetti retribuiscono tutti gli oneri dell'appaltatore per le prestazioni dovute, nessuno escluso.

Il valore dell'appalto, calcolando in 5.000 il numero di verbali elevati e notificati per anno, è stimato, ai sensi dell'art. 35 c.4 del D.Lgs. 50/2016, in € 206.700,00 (euro duecentoseimilasettecento/00), iva esclusa, (il calcolo tiene conto della proroga di cui all'art.106 c.11 del D.Lgs. 50/2016), fermo restando che il presente appalto è a misura e, pertanto, il corrispettivo dovuto all'appaltatore è determinato dal numero dei verbali effettivamente stampati e postalizzati.

ART. 11 – FATTURAZIONE - FINANZIAMENTO

L'aggiudicatario fattura mensilmente al comando le competenze spettanti sulla base del compenso unitario contrattuale, specificando e documentando il dettaglio delle prestazioni eseguite, in ragione degli atti effettivamente stampati e postalizzati per tutte le violazioni comunque accertate e degli incassi conseguiti.

Il pagamento da parte del committente deve avvenire, con le modalità richieste dall'appaltatore, salvo contestazioni scritte per eventuali irregolarità, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione delle fatture.

Si applicano le disposizioni dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, così come modificato dalla legge 217/2010 art. 306, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appalto è finanziato con i mezzi del civico bilancio.

ART. 12 - GARANZIE E RESPONSABILITÀ

L'aggiudicatario, prima della stipulazione del contratto d'appalto, deve costituire garanzia fideiussoria definitiva di legge.

La ditta appaltatrice risponderà per danni e per responsabilità civile verso terzi che possano derivare a propri operatori o essere da questi causati durante l'espletamento del servizio, esonerando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

ART. 13 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto

ART.14 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA IN CASO DI MANCATO SVOLGIMEN-TO DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI Il contratto si risolverà di diritto, ai sensi del comma 8 dell' art. 3 della Legge n. 136/2010, qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dal medesimo art. 3 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto.

ART. 15 – VERIFICHE RELATIVE AGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La stazione aggiudicatrice si riserva di verificare l'assolvimento, da parte dell'appaltatore, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 9 della Legge n. 136/2010.

ART. 16 - PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le violazioni degli obblighi che fanno carico all'aggiudicatario e/o comunque gli inadempimenti o ritardi nello svolgimento del servizio e nell'esecuzione del contratto (così come specificato nell'art.4 del presente capitolato), saranno motivo di richiamo scritto. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 5 giorni dal ricevimento del richiamo stesso; decorso inutilmente detto termine, ovvero in caso di rigetto delle controdeduzioni stesse, è facoltà dell'amministrazione aggiudicataria procedere all'applicazione di opportuna penale variante da Euro 50,00 a Euro 100,00 per un importo annuo massimo pari al 10% del valore annuale del contratto.

Qualora l'appaltatore non adempia ripetutamente ad una qualsiasi delle clausole comprese nel presente Capitolato, e comunque in seguito all'applicazione di un numero di penali superiore a tre, il presente contratto potrà essere risolto dietro semplice comunicazione trasmessa all'appaltatore senza pretesa alcuna da parte dell'appaltatore stesso. In questo caso l'appaltatore avrà diritto solo alle competenze per le prestazioni rese.

Ferma restando la facoltà dell'amministrazione appaltante di risoluzione contrattuale in caso di mancata attivazione del servizio nel termine prescritto, l'amministrazione stessa può risolvere il contratto con semplice preavviso scritto nei casi in cui l'appaltatore sia responsabile di:

- a) ripetuta inosservanza degli obblighi contrattuali
- b) grave inosservanza delle disposizioni di legge
- c) sospensione o abbandono del servizio
- d) violazione del divieto di cessione del contratto

In caso di risoluzione per cause imputabili all'appaltatore, l'amministrazione incamera l'intero importo della cauzione ed ha facoltà di affidare la gestione del servizio al concorrente risultato successivo migliore offerente in sede di gara.

Il contratto potrà altresì essere risolto per grave inadempimento che comprometta il recupero delle sanzioni ovvero per gravi ritardi nel compimento delle attività affidate o per gravi irregolarità.

L'esecuzione in danno, non esclude eventuali responsabilità civili o penali della Società per il fatto che ha determinato l'inadempimento. L'aggiudicatario resta responsabile dell'andamento del servizio sino alla sua riconsegna all'Amministrazione competente.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore conserverà il diritto alla contabilizzazione ed al pagamento delle sole fatture riconosciute regolari.

Per il rimborso di eventuali spese richieste, il pagamento della penalità o la refusione dei danni, l'Amministrazione potrà avvalersi di trattenute sui crediti per servizi già compiuti o sulla cauzione che dovrà essere reintegrata entro 10 giorni dall'avviso del Comune.

ART. 17 – APPLICAZIONE CONTRATTI DI LAVORO E NORME IN MATERIA DI SICUREZZA

Nell'esecuzione delle prestazioni di servizio, l'aggiudicatario dovrà osservare nei confronti dei dipendenti le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazione sociale, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi in particolare il D. Lgs. 81/08; si ob-

bliga inoltre ad applicare integralmente tutte le norme in vigore contenute nei CCNL per i propri dipendenti.

ART. 18 – ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMUNE

Il Committente si obbliga a fare quanto necessario per consentire la più rapida, spedita ed efficace prestazione dei servizi e si impegna a svolgere ogni attività e a prestare ogni collaborazione al fine di rendere possibile ed agevolare l'adempimento da parte dell'aggiudicatario.

ART.19 - TRATTAMENTO DATI SENSIBILI

La ditta opererà nel totale rispetto della riservatezza nel trattamento dei dati, ai sensi della vigente normativa in materia di privacy (D. Lgs. n. 196/03).

ART. 20 - GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia del pieno e regolare adempimento degli obblighi contrattuali, al momento della stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà presentare una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, al netto degli oneri fiscali, così come indicato dall'art. 103 del D. Lgs. 50/16. Il costo relativo alla cauzione è a carico dell'aggiudicatario. La cauzione è stabilita a garanzia dell'adempimento da parte dell'aggiudicatario di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

La cauzione va presentata mediante fideiussione bancaria o assicurativa e comunque con le modalità di cui agli artt. 103 c.3 e 93 c.3 del D. Lgs. 50/16.

La garanzia deve prevedere espressamente, ai sensi dell'art. 93 c.3:

- a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- b. la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, c.2, del codice civile;
- c. l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione aggiudicatrice.

L'aggiudicatario al quale sia stata rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, usufruisce del beneficio della riduzione del 50% dell'importo della predetta cauzione ai sensi dell'art. 93 c.7 del D. Lgs. 50/16 allegando il relativo certificato in originale, o in copia autenticata. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

Il Comune ha diritto di disporre della cauzione salvo l'esperimento di ogni ulteriore azione per il risarcimento del maggior danno subito in ragione dell'inadempimento contrattuale dell'aggiudicatario. Quest'ultimo è obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Comune si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

La cauzione deve avere una validità temporale di 12 (dodici) mesi successivi al termine di durata del contratto e comunque secondo gli automatismi di cui all'art. 103 c.3 del D.Lgs. 50/16. Essa resta vincolata fino al momento in cui sono esauriti tutti gli obblighi derivanti dal contratto e deve essere costituita entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione.

Lo svincolo della cauzione è disposto con provvedimento del dirigente competente che attesti l'adempimento degli obblighi assunti con il contratto cui la cauzione si riferisce e previa attestazione delle relative contabilità.

La mancata costituzione della garanzia determina, ai sensi dell'art. 103 comma 3 del D. Lgs. 50/16, la decadenza e l'acquisizione della cauzione provvisoria.

<u>ART. 21 – TRASFORMAZIONE DELL'IMPRESA APPALTATRICE CESSIONE E SUBAPPALTO</u>

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto e del servizio, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, se non regolarmente approvata dalla Stazione aggiudicataria, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati alla Stazione aggiudicataria. Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'art. 1406 e ss. del cc, a condizione che il cessionario, oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione del servizio.

In caso di raggruppamento, è vietata altresì ogni modificazione della composizione dello stesso se non regolarmente e previamente approvata dalla Stazione aggiudicataria, pena la risoluzione del contratto. E' altresì consentita la modificazione della composizione dell'ATI aggiudicataria nel caso di cessione del ramo di azienda da parte di un'impresa raggruppata ad un'altra facente parte del raggruppamento, purché le imprese rimanenti siano in grado di comprovare il possesso dei requisiti di qualificazione prescritti negli atti di gara e l'operazione venga comunicata alla stazione appaltante nel termine di 30 giorni dal suo compimento.

E' vietato il subappalto in quanto è volontà della stazione aggiudicataria che il servizio venga svolto esclusivamente dal soggetto affidatario.

ART. 22 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. La stazione aggiudicataria, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 23 – CESSIONE DEI CREDITI E VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO

Per la cessione dei crediti derivanti dal contratto si applicano modalità e termini di cui all'art. 106 comma 13 del D. Lgs. 50/16.

Nel caso di aggiudicazione della gara ad un'ATI, il contratto di cessione del credito deve essere sottoscritto da tutte le ditte facenti parte dell'ATI e deve essere ceduto il credito di tutte le ditte dell'ATI. Nel caso di aggiudicazione della gara ad un'ATI, la cessione del credito, varrà per tutte le mandanti, precisamente, nel momento in cui la mandataria cede la fattura deve rispettare, verso le mandanti, i termini di pagamento previsti dal Capitolato d'Appalto, liquidando entro i trenta giorni le spettanze delle mandatarie. Identico discorso vale per i subappaltatori, precisamente nel momento in cui la mandataria cede la fattura deve rispettare, verso i subappaltatori, i termini di pagamento previsti dal Capitolato d'Appalto e dal contratto di subappalto.

ART. 24 – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Non sono rilevabili, nello svolgimento del servizio, rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza e quindi non necessita la redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D. Lgs. 81/2008) e non sussistono, di conseguenza, costi della sicurezza.

ART. 25 - CONTROVERSIE

Per ogni controversia o azione che dovesse sorgere o esercitarsi nell'esecuzione del presente contratto, le parti riconoscono la competenza esclusiva del tribunale di Salerno. E' esclusa la competenza arbitrale.

ART. 26 – SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'aggiudicatario le spese di pubblicazione, anticipate dalla Stazione Aggiudicataria, nonché tutte le spese per tasse e diritti inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto d'appalto relativo alla gara in oggetto, che sarà effettuata in forma pubblico amministrativa. I diritti di segreteria verranno calcolati sull'importo complessivo dell'appalto.

ART. 27 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non specificatamente previsto dal presente capitolato e dal bando di gara si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative.

Il Responsabile Unico del Procedimento Dott.ssa Anna Galasso